



**Disciplinare per la determinazione dei criteri di  
effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni  
sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti  
diretti di importo inferiore a 40.000 euro di cui all'art. 50,  
comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023  
(Codice dei contratti pubblici).**

## **ART. 1 - OGGETTO DEI CONTROLLI E SCOPO**

Il presente disciplinare regola, ai sensi e per gli effetti degli art. 71 e ss del DPR 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) del D.Lgs. n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale - ove previsti - di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, rese dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro.

L'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante è esonerata dall'obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell'affidatario il quale deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento.

La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Il presente disciplinare ha lo scopo di assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, mediante l'individuazione di criteri oggettivi che permettano di effettuare controlli secondo parametri imparziali e oggettivi.

I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi nelle procedure di affidamento diretto.

## **ART 2. - MODALITA' PER EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE**

I controlli possono essere preventivi e generalizzati, se compiuti durante l'iter procedimentale di affidamento degli appalti, o successivi se sono effettuati in un momento successivo rispetto

all'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e di stipula del contratto.

La stazione appaltante procede, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), e alla verifica dell'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto.

Tutte le altre tipologie di verifiche sugli operatori economici rientranti nell'ambito dei controlli successivi sono effettuate a campione ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R n. 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato secondo una percentuale predeterminata delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati da INDIRE di importo inferiore a 40.000 euro, e deve comunque comprendere:

- almeno n. 2 contratti di appalto di durata inferiore a tre mesi stipulati nel semestre di riferimento;
- tutti i contratti di appalto di durata superiore a due anni stipulati nel semestre di riferimento.

I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31 luglio per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
- entro il 31 gennaio per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 31.07 al 31.12).

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo è effettuata con sorteggio casuale. L'Amministrazione potrà dotarsi di appositi software di sorteggio casuale. Le operazioni di sorteggio sono eseguite dall'Ufficio Affari Generali e Servizi Giuridico-Amministrativi a cura del Funzionario incaricato dei controlli, alla presenza di un testimone e si concluderanno con la redazione di un apposito verbale sottoscritto dai presenti e inoltrato al RUP nominato per la procedura campionata.

Per l'individuazione degli affidamenti e delle relative tempistiche, farà fede il numero di protocollo

e la data del provvedimento di affidamento.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli affidamenti diretti ad operatori economici esteri, per i quali la stazione appaltante acquisisce, laddove possibile, la dichiarazione di affidavit.

Resta ferma la possibilità, per il responsabile unico di progetto, di effettuare i controlli tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all’Agenzia un’adeguata e completa valutazione.

### **ART. 3. ESITI DEI CONTROLLI A CAMPIONE**

In caso di rilievo di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

Qualora nel corso dei controlli si rilevino errori, omissioni e/o imprecisioni, che non costituiscono falsità di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, i soggetti interessati sono invitati ad integrare o a rettificare le dichiarazioni entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta trasmessa dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) competente, designato ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n. 36/2023 nell’ambito del singolo procedimento.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati - come stabilito all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 - la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il quale “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.

#### **ART. 4 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati e le informazioni raccolti per le verifiche a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito delle procedure di appalto verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 1966, Regolamento (UE) 2016/679).

#### **ART. 5 - NORME FINALI**

Il presente disciplinare si applica alle procedure di affidamento diretto espletate ed espletande ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 36/2023.

Le norme del presente disciplinare si intendono modificate per effetto di sopravvenute contrastanti norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente disciplinare, si applica la normativa sovraordinata.